CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **CUSUMANO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1983 (Stampato n. 1979)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1983

—

Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1983

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame - approvato dal Senato nella seduta del 1° febbraio 1983 - rinnova, per la durata di sei mesi, la delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge 10 aprile 1973, n. 171 e già rinnovata dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56 per la durata di due anni (scaduti il 25 marzo 1982), riguardante la emanazione di norme per la determinazione delle caratteristiche degli organi di propulsione meccanica, e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti dei natanti che effettuino servizi di trasporto nella laguna di Venezia. È di rilevante importanza determinare le caratteristiche tecniche degli organi di propulsione dei natanti, al fine di non aggravare l'inquinamento della laguna e quindi recuperare una situazione ambientale già compromessa.

È un problema questo che deve essere affrontato prioritariamente anche in relazione agli scarichi industriali ed a quelli urbani, perché una situazione permanente di inquinamento costituirebbe un ostacolo ad altri interventi di difesa della città di Venezia quale la predisposizione di bocche di porto per il contenimento delle alte maree. Con il restringimento delle bocche di porto il ricambio d'acqua diminuirà e quindi c'è la necessità di ridurre gli scarichi inquinanti e di fare entrare in funzione il nuovo depuratore delle acque reflue del comprensorio di Porto Marghera. Un'opera questa, incompiuta, che interessa circa cinquanta aziende, pari all'85 per cento del carico inquinante, e diciassette comuni del Mirese, e per la quale occorrono altri fondi per il completamento.

La proroga è limitata a sei mesi in considerazione del fatto che già è stato predisposto dal Governo uno schema di decreto delegato, che ha ottenuto il parere favorevole dell'Istituto di ricerca delle acque, e quindi si tratta di mettere a punto le soluzioni tecniche contenute in tale schema. Ciò premesso, invito la Camera ad approvare il provvedimento così come pervenuto dal Senato.

CUSUMANO, *Relatore.*

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La delega conferita al Governo con il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e con l'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, è ulteriormente rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.